

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE
A5-0236/2001

25 giugno 2001

RELAZIONE

sulle delibere della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 2000-2001 (2001/2010(INI))

Commissione per le petizioni

Relatore: Felipe Camisón Asensio

INDICE

| | Pagina |
|---|---------------|
| PAGINA REGOLAMENTARE..... | 4 |
| PROPOSTA DI RISOLUZIONE..... | 5 |
| MOTIVAZIONE..... | 8 |
| <u>ALLEGATI:</u> DATI STATISTICI RELATIVI ALLE PETIZIONI ESAMINATE..... | 16 |
| I. PETIZIONI PERVENUTE AL PARLAMENTO EUROPEO | 18 |
| II. SEGUITO DATO DAL PARLAMENTO EUROPEO..... | 19 |
| A. ATTRIBUZIONE DELLE PETIZIONI IN SENO AL PARLAMENTO EUROPEO | 19 |
| B. PETIZIONI IN BASE ALLA CITTADINANZA E ALLO STATO MEMBRO | 20 |
| C. RIPARTIZIONE DELLE PETIZIONI PER ARGOMENTO | 20 |
| D. PETIZIONI COLLETTIVE (RECANTI MILLE O PIÙ FIRME) | 21 |
| III. RELAZIONE SUL LAVORO SVOLTO DALLA MEDIATRICE DEL PARLAMENTO EUROPEO PER LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI, ON. MARY BANOTTI | 23 |

PAGINA REGOLAMENTARE

Conformemente all'articolo 175, paragrafo 5 del regolamento, la commissione per le petizioni informa il Parlamento su base semestrale sul risultato delle sue delibere, elabora una relazione annuale particolareggiata che comprende tutto l'anno parlamentare e incide sulle misure adottate dal Consiglio o dalla Commissione in merito alle petizioni trasmesse dal Parlamento.

Nella riunione del 6 marzo 2001 la commissione per le petizioni ha nominato relatore Felipe Camisón Asensio.

Nelle riunioni del 18, 19 e 20 giugno 2001 ha esaminato il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato la proposta di risoluzione all'unanimità.

Erano presenti al momento della votazione Vitaliano Gemelli (presidente), Roy Perry (1° vicepresidente), Proinsias De Rossa (2° vicepresidente), Luciana Sbarbati (3° vicepresidente), Felipe Camisón Asensio (relatore), Laura González Álvarez, Vasco Graça Moura, Christopher Heaton-Harris (in sostituzione di Jonathan Evans, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2 del regolamento), Jean-Lambert, Ioannis Marinos, Véronique Mathieu, María Sornosa Martínez, Christian Ulrik von Boetticher e Eurig Wyn.

La relazione è stata depositata il 25 giugno 2001.

Il termine per la presentazione di emendamenti sarà indicato nel progetto di ordine del giorno della tornata nel corso della quale la relazione sarà esaminata.

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

Risoluzione del Parlamento europeo sulle delibere della commissione per le petizioni nell'anno parlamentare 2000-2001 (2001/2010(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 163 del suo regolamento,
 - visto l'articolo 175, paragrafo 5, del suo regolamento,
 - viste le sue precedenti risoluzioni sulle petizioni,
 - visti gli articoli 21 e 194 del trattato CE,
 - vista la relazione annuale (1999-2000) del Mediatore europeo,
 - visto l'accordo interistituzionale del 1989 sul rafforzamento del diritto di petizione¹,
 - vista la relazione della commissione per le petizioni (A5-0236/2001),
- A. considerando che il diritto di petizione è un diritto fondamentale dei cittadini europei e di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede in uno Stato membro,
- B. considerando che i cittadini europei desiderano una maggiore partecipazione alla costruzione della Comunità mediante la presentazione di petizioni al Parlamento europeo,
- C. considerando che le petizioni costituiscono uno strumento privilegiato per conoscere l'impatto della legislazione comunitaria sulla vita dei cittadini,
- D. considerando che le petizioni rafforzano le competenze di controllo del Parlamento europeo laddove rivelano situazioni di violazione del diritto comunitario,
1. ricorda che il diritto di petizione sancito dai trattati costituisce un sistema efficace per mantenere le istituzioni a contatto con i cittadini, fungendo da strumento per conoscere i loro problemi e le loro giuste aspirazioni, cosa di straordinaria importanza per gli stessi cittadini;
 2. sottolinea, d'altro lato, che le petizioni e le denunce indirizzate al Mediatore europeo sono i due soli mezzi offerti ai cittadini europei per fornire informazioni in merito alle carenze esistenti nella legislazione comunitaria e per denunciare i casi di mancata applicazione e mancato recepimento del diritto comunitario; in questo ordine di idee, la commissione per le petizioni sostiene le iniziative del Mediatore europeo in materie come l'elaborazione di un codice di buona condotta amministrativa, l'accesso del pubblico ai documenti delle

¹ GU C 120 del 12.4.1989, pag. 90.

istituzioni e l'elaborazione di relazioni speciali;

3. constata che frequentemente i cittadini europei che si rivolgono al Parlamento europeo per porre rimedio a una situazione di ingiustizia da cui sono afflitti non ottengono tanto tempestivamente quanto sarebbe auspicabile una risposta adeguata alle loro preoccupazioni;
4. raccomanda che la questione del diritto di petizione dei cittadini sia iscritta all'ordine del giorno della prevista Convenzione sulla futura costruzione dell'Unione europea, al fine di potenziare la partecipazione diretta dei cittadini all'attività quotidiana delle istituzioni comunitarie;
5. sottolinea che una fruttuosa cooperazione tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea è essenziale per rispondere alle preoccupazioni riflesse dai cittadini europei nelle loro petizioni, e che finora questo aspetto lascia molto a desiderare per quanto riguarda il Consiglio;
6. riconosce che, in linea generale, la Commissione europea assume gradualmente un ruolo costruttivo nell'esame delle petizioni e se ne compiace;
7. sottolinea che le violazioni dei principi delle norme comunitarie da parte degli organi amministrativi degli Stati membri, siano essi nazionali, regionali o locali, evidenziate tramite le petizioni, obbligano la Commissione europea ad avviare procedure contro lo Stato membro in questione, a norma dell'articolo 226 del Trattato;
8. invita la Commissione a dare seguito alla raccomandazione del Mediatore europeo concernente l'introduzione di un codice di procedura chiaro per il trattamento delle procedure di infrazione contro gli Stati membri;
9. constata che i cittadini europei hanno alla loro portata i più moderni mezzi di comunicazione e di informazione concessi dal mondo dell'informatica, ma che ancora non li possono utilizzare con il massimo profitto auspicabile, in quanto gli strumenti giuridici e tecnici non sono stati ancora sufficientemente sviluppati e adattati dalle istituzioni e in particolare dal Parlamento europeo;
10. ribadisce la richiesta fatta alla Commissione europea affinché, unitamente alla commissione per le petizioni del Parlamento europeo, sviluppi sistemi elettronici di trattamento delle informazioni e basi di dati sui casi già decisi, che servano da giurisprudenza per l'esame delle petizioni, mettendoli a disposizione dei cittadini dell'Unione europea tramite Internet;
11. invita la commissione competente per le questioni relative al regolamento ad adattare la legislazione in vigore in modo da consentire ai cittadini il ricorso ai mezzi elettronici nelle varie fasi dell'esame delle loro petizioni;
12. invita la sua commissione competente a studiare le indispensabili modifiche al punto XVII dell'Allegato VI del suo regolamento, allo scopo di permettere alla commissione per le petizioni di svolgere un ruolo più attivo per quanto riguarda l'esame delle petizioni che le

vengono presentate;

13. ritiene che andrebbero rafforzate le possibilità dei cittadini di promuovere l'adozione di norme comunitarie mediante le petizioni; a tal fine, chiede alla commissione responsabile di prendere in esame eventuali modifiche del regolamento e dei trattati;
14. auspica l'elaborazione di un nuovo accordo interistituzionale che permetta di ottenere una maggiore efficacia e celerità nell'esame delle petizioni, prevedendo in particolare termini da rispettare imperativamente, un'efficace cooperazione tra il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione europea e il Mediatore europeo e la presenza obbligatoria del Consiglio al momento dell'esame delle petizioni;
15. ritiene che il nuovo accordo interistituzionale dovrebbe confermare il diritto della commissione per le petizioni di ottenere le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento dei suoi compiti;
16. suggerisce che, qualora un'istituzione non reagisca in modo sollecito e ragionevole per quanto riguarda la ricerca di una giusta soluzione a una petizione, la commissione per le petizioni proponga alla Presidenza del Parlamento europeo la pubblicità che ritenga consona al caso;
17. ritiene che, nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea ai paesi candidati, debbano essere prese in considerazione le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in particolare l'articolo 21, quando si tratta di determinare i casi in cui si sia verificata una violazione del principio di non discriminazione;
18. sostiene che nei casi di petizioni di particolare importanza sarebbe opportuno ottenere la presenza dei firmatari alle delibere della commissione per le petizioni, tanto in sede parlamentare quanto nel luogo in cui è sorto il problema, così come dare l'incarico alla Direzione generale degli Studi o allo STOA di effettuare studi a tale riguardo;
19. raccomanda la promozione a livello comunitario, da parte delle istituzioni, di un'opera di educazione e di informazione sul diritto di petizione dei cittadini, anche mediante l'istituzione di un sito web su Internet;
20. afferma che, in considerazione delle esperienze fatte, la prassi di promuovere le relazioni di iniziativa costituisce un mezzo particolarmente adeguato e atto ad essere utilizzato dalla commissione per le petizioni, per cui in futuro dovrebbe essere potenziata;
21. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la relazione della sua commissione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, alle loro commissioni per le petizioni, nonché al Mediatore europeo e ai mediatori nazionali o organi analoghi degli Stati membri.

MOTIVAZIONE

Introduzione

La presente relazione abbraccia il periodo dal 14 marzo 2000 al 12 marzo 2001 e si prefigge di attuare quanto disposto al quinto comma dell'articolo 175 del regolamento, ossia informare il Parlamento europeo sull'esito delle sue deliberazioni.

La commissione per le petizioni e il cittadino europeo

Sin dal 1985 è consentito al cittadino europeo di rivolgersi al Parlamento europeo per difendere i suoi legittimi interessi, sempreché essi rientrino nella sfera di attività dell'Unione europea. A tutt'oggi sono pervenute più di 10.000 petizioni, il che dimostra il significato pratico dell'Unione europea per il cittadino comune.

I settori nevralgici che più preoccupano il cittadino e che si riflettono nel contenuto delle sue petizioni continuano ad essere fondamentalmente i seguenti: la protezione sociale, la tutela ambientale, la sanità, la libertà di circolazione (delle persone, delle merci e dei capitali), la fiscalità, il riconoscimento delle qualifiche accademiche, il principio della non discriminazione, ecc.

Il diritto di petizione iscritto nel trattato istitutivo della Comunità europea, nel regolamento del Parlamento europeo e nella stessa Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deriva naturalmente dal diritto di cittadinanza.

In una democrazia pluralistica e partecipativa, il cittadino ha il diritto di esigere che le infrazioni, le omissioni e i ritardi in ordine ai suoi diritti siano perseguiti efficacemente e tempestivamente. Solo così egli può credere ed aver fiducia in un'Europa che noi tutti intendiamo costruire.

La commissione per le petizioni e il Mediatore europeo

Il Mediatore europeo costituisce un altro canale privilegiato al quale il cittadino europeo si rivolge sempreché constati, in un caso concreto che lo riguardi, una situazione di cattiva amministrazione da parte di un'istituzione o organo comunitario.

Quantunque le sfere di competenza della commissione per le petizioni e del Mediatore europeo siano generalmente ben circoscritte, una siffatta delimitazione non sempre è chiaramente percepita dal cittadino comune.. Donde la cooperazione interistituzionale fra i due organi che è andata intensificandosi nel corso degli anni, risultando esemplare e proficua per ambo le parti. Il controllo "*a posteriori*" del diritto comunitario ad opera della commissione per le petizioni e del Mediatore europeo costituisce la migliore garanzia per il

cittadino di essere ascoltato e di vedere i suoi diritti legittimi tutelati.

La commissione per le petizioni, la Commissione europea e il Consiglio

Non disponendo di tutti i mezzi umani, giuridici e tecnici indispensabili per controllare l'applicazione del diritto comunitario contestualmente a una petizione nella quale il firmatario denuncia una violazione dei suoi diritti, la commissione per le petizioni è costretta a ricorrere ai servizi delle altre istituzioni, specie la Commissione europea e il Consiglio.

In tale contesto, è più che giusto sottolineare ed elogiare l'eccellente cooperazione con la Commissione europea e l'esemplare dedizione dei suoi funzionari in questo settore. Normalmente i suoi pareri sono chiari e precisi, riflettendo competenza e una profonda sensibilità e cultura tecnico-giuridica.

Per contro, la cooperazione fra la commissione per le petizioni e il Consiglio è inesistente, sebbene il contributo di questa istituzione sia fondamentale per un corretto ed efficace esame delle petizioni.

Urge dar vita ad un nuovo accordo interistituzionale fra il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione europea e il Mediatore europeo. Un siffatto accordo dovrà essere periodicamente rivalutato e rivisto in funzione delle nuove esigenze.

Attività della commissione per le petizioni

Ci riferiamo alle attività svolte nel periodo esaminato dalla presente relazione, ossia dal 14 marzo 2000 al 12 marzo 2001.

Nell'aprile 2000, la commissione per le petizioni ha incontrato a Berlino la commissione per le petizioni del Bundestag, del Land di Berlino e del Land di Brandeburgo.

Il 5 giugno 2000, la Commissaria Viviane Reding ha incontrato la commissione per le petizioni per discutere le petizioni riguardanti il riconoscimento dei diplomi.

Sono in preparazione visite ai parlamenti della Scozia e dei Paesi Bassi.

Iniziano altresì i preparativi per un dibattito con il Commissario Liikanen in programma il 21 marzo 2001 sulle *"Protesi mammarie a base di silicone"*, un'audizione pubblica in programma il 25 aprile 2001 dal titolo *"Valutazione delle incidenze ambientali di taluni progetti pubblici e privati"*, con la partecipazione della Commissaria Margot Wallström.

Vanno consolidandosi i proficui contatti avuti con il Mediatore europeo, che ha illustrato dinanzi alla commissione la sua relazione annuale e le sue relazioni speciali.

Durante il periodo di cui trattasi, l'attività della commissione per le petizioni si è imperniata sulla predisposizione di relazioni, pareri e sull'esame delle petizioni.

Per quanto riguarda le relazioni, è bene sottolineare le seguenti:

- *“Relazione sulle deliberazioni della commissione per le petizioni nell’anno parlamentare 1999-2000”*, approvata il 6 luglio 2000, relatrice la on. Jean Lambert (PE 287.158/def.);
- *“Relazione sulla relazione annuale del Mediatore europeo relativa al 1999”*, approvata il 6 luglio 2000, relatrice la on. Astrid Thors (PE 287.159/def.);
- *“Relazione sulla relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito di un’indagine di propria iniziativa sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione”*, approvata il 17 novembre 2000, relatore l’on. Herbert Bösch (PE 294.125/def.);
- *“Relazione sull’istituto della petizione agli albori del XXI secolo”*, da approvare nel maggio 2001, relatori gli onn. Margot Kessler e Roy Perry (PE 232.710/def.).

Per quanto riguarda i pareri, occorre porre in risalto i seguenti:

- *“Lettera rettificativa n. 2 al progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l’esercizio 2001”*, approvata il 20 marzo 2000, relatore l’on. Perry (PE 287.114/def.);
- *“Legiferare meglio – 1999 (relazione della Commissione al Consiglio europeo)”*, approvata il 18 aprile 2000, relatore l’on. Carlos Candal (PE 287.112/def.);
- *“Diritto di residenza – direttive 90/364; 90/365; 93/96”*, approvato il 22 giugno 2000, relatore l’on. Hans-Peter Mayer (PE 287.160/def.);
- *“Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilità nella Comunità degli studenti, persone in formazione, giovani volontari, docenti e formatori”*, approvata l’11 luglio 2000, relatrice la on. Janelly Fourtou (PE 290.577/def.);
- *“Modifica della decisione del Parlamento europeo del 9 marzo 1994 sullo statuto e sulle condizioni generali di esercizio delle funzioni del Mediatore”*, approvata il 13 settembre 2000, relatrice la on. Laura González Álvarez (PE 294.138/def.);
- *“Bilancio generale delle Comunità europee per l’esercizio 2001: a) bilancio del Parlamento europeo; b) bilancio del Mediatore europeo”*, approvato il 13 settembre 2000, relatore l’on. Roy Perry (PE 290.603/def.);
- *“Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione”*, approvato il 10 ottobre 2000, relatrice la on. Astrid Thors (PE 294.124/def.);
- *“Direttiva del Consiglio sul mutuo riconoscimento delle decisioni di espulsione di cittadini di paesi terzi”*, approvata il 28 novembre 2001, relatrice la on. Luciana Sbarbati (PE 294.220/def.);
- *“Iniziativa della Repubblica francese in vista dell’approvazione del regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione contestualmente a un visto per un soggiorno di*

lunga durata”, approvata il 28 novembre 2001, relatore l’on. Jean Lambert (PE 294.219/def.);

- “*Diciassettesima relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario (1999)*”, da approvare nel marzo 2001, relatore l’on. Carlos Candal (PE 297.585/def.).

Tuttavia, il principale lavoro ha riguardato l’esame delle petizioni pervenute durante detto periodo. E’ bene porre in evidenza i proficui risultati conseguiti nei seguenti casi:

- 12 petizioni hanno offerto lo spunto ad un’azione promossa dalla Commissione europea contro uno Stato membro inadempiente agli obblighi derivanti dalla legislazione comunitaria, a norma dell’articolo 226 (ex articolo 169) del trattato istitutivo della Comunità europea. Si tratta delle seguenti: 718/90; 523/93; 874/93; 752/94; 395/95; 794/96; 237/98; 334/98; 1006/98; 1122/98; 904/99 e 151/00:
- in 18 petizioni l’intervento della commissione per le petizioni del Parlamento europeo è risultato determinante per far cessare una violazione del diritto giustamente denunciata dal firmatario. Si tratta delle seguenti: 752/94; 493/95; 726/95; 718/90; 523/93; 874/93; 495/94; 292/96; 380/97; 865/97; 902/97; 334/98; 878/98; 1006/98; 1122/98; 423/99; 707/99 e 151/00.

A titolo d’esempio, e per sommi capi, ci soffermeremo su talune di dette petizioni:

Per quanto riguarda la petizione presentata dal firmatario residente nelle isole Canarie sull’incenerimento delle immondizie, dalla risposta delle autorità spagnole alla lettera di intimazione indirizzata dalla Commissione alla Spagna risultava che tre dei cinque inceneritori, non conformi alle esigenze della direttiva 89/369/CEE¹ del Consiglio dell’8 giugno 1989, sulla prevenzione dell’inquinamento atmosferico causato da nuovi inceneritori di rifiuti comunali, erano tuttora in funzione. Le autorità spagnole segnalano che ciò è dovuto alla mancanza di alternative. Tuttavia, esse rilevano che le autorità regionali e locali competenti stanno compiendo sforzi per migliorare la gestione dei rifiuti nell’isola. La Commissione ha deciso di avviare una procedura d’infrazione a carico della Spagna per la mancata comunicazione sia dei piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 91/156/CEE² del Consiglio, del 18 marzo 1991, relativa ai rifiuti, sia del capitolo relativo alla gestione dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggi di cui all’articolo 14 della direttiva 94/62/CE³ del Consiglio, del 20 dicembre 1994, relativa agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggi. (Petizione 718/90).

L’autore di una petizione, irlandese, insegnante pienamente qualificato, ha dichiarato di essere stato escluso dalla possibilità di candidarsi per un posto di insegnante in una scuola statale nello Stato tedesco di Baden Württemberg, perché il suo diploma attestante il completamento dell’istruzione e del tirocinio era stato rilasciato da un istituto di istruzione superiore e non da un’università. Le competenti autorità britanniche avevano attestato lo stato giuridico

¹ GU L 163 del 14.6.1989, pag. 32.

² GU L 78 del 26.3.1991, pag. 31.

³ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10.

dell'autore della petizione quale insegnante qualificato, e la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro la Germania conformemente all'articolo 226 del trattato, per non aver rispettato il disposto della direttiva 89/48/CEE (su un sistema generale di riconoscimento dei titoli di istruzione superiore). Le autorità tedesche hanno infine accettato la posizione della Commissione secondo cui spetta allo Stato membro d'origine confermare se l'istituzione presso cui il migrante ha completato i propri studi è un istituto di istruzione superiore, conformemente alla legislazione nazionale e alla struttura e organizzazione del suo sistema educativo. (Petizione 523/93).

L'autore di una petizione, irlandese, ha denunciato le attività di un'azienda d'allevamento ittico e l'ubicazione delle gabbie di allevamento dei salmoni sulla costa occidentale d'Irlanda. Era preoccupato per l'inquinamento e i rischi per la salute causati dall'impiego di sostanze chimiche tossiche nell'alimentazione del pesce per combattere i pidocchi di mare, e il danno alle riserve ittiche naturali e all'ambiente dovuto al loro impiego incontrollato. La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione contro l'Irlanda (articolo 226 del trattato) per non aver rispettato la direttiva 76/464/CEE (scarico di sostanze pericolose in ambiente idrico), particolarmente con riguardo alle lacune nel sistema irlandese di autorizzazione degli allevamenti ittici e per la mancanza di obiettivi di qualità. Come risultato, l'Irlanda ha predisposto una regolamentazione che comprende obiettivi di qualità delle acque per numerose sostanze chiave, tra cui quelle associate ai rifiuti provenienti dagli allevamenti ittici marini. La procedura di infrazione continua in attesa dell'approvazione di detta regolamentazione. (Petizione 874/93, petizione 334/98).

Un autore di petizione, britannico, che aveva una casa per le vacanze in Toscana voleva poter disporre di un'auto allorché soggiornava in Italia. Tuttavia, le autorità italiane non consentivano la registrazione permanente di veicoli nel paese, a meno che la persona che registrava il veicolo fosse residente in Italia in base alla legge italiana. Questa situazione è stata considerata contravvenire ai principi della non discriminazione e della libertà di prestare servizi e la Commissione ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia (articolo 226 del trattato). Infine, nel dicembre 1999 il governo italiano ha approvato una circolare che consente ai cittadini comunitari che abbiano legami fissi con il territorio italiano di chiedere la registrazione di un veicolo con targa italiana. (Petizione 495/94).

Sono state ricevute numerose petizioni di autori irlandesi e britannici concernenti la morte di turisti per intossicazione da monossido di carbonio mentre si trovavano in vacanza in complessi turistici in Spagna. Attraverso una campagna d'informazione degli autori delle petizioni per rendere più incisiva la consapevolezza dei pericoli connessi all'intossicazione da monossido di carbonio, gli Stati membri hanno cominciato a compilare statistiche concernenti siffatti incidenti, e ad allertare le autorità competenti relativamente all'individuazione dei decessi ascrivibili a questa causa. La Commissione ha presentato numerose strategie: la questione è stata discussa nelle riunioni con il Comitato d'emergenza per la sicurezza dei prodotti e sono stati fatti pervenire avvertimenti a tutti gli Stati membri, è stata pubblicata una nota informativa anche su Internet, per evitare che siffatte tragedie si producessero di nuovo, le autorità spagnole avevano presentato regolamentazioni più rigorose per garantire che gli impianti a gas venissero regolarmente ispezionati e sorvegliati riguardo alla loro conformità ai requisiti tecnici di norma; nuove iniziative sono in corso per migliorare i requisiti di sicurezza per i turisti e incrementare la protezione del consumatore. (Petizioni 752/94, 493/95, 726/95).

Una cittadina francese aveva acquistato un'autovettura Peugeot 106 a Lussemburgo e l'amministrazione francese, in occasione dell'immatricolazione del veicolo in Francia, l'aveva classificata con la potenza fiscale di 5 CV, mentre lo stesso modello Peugeot 106 venduto in Francia sarebbe stato classificato a 4 CV fiscali. La diversa attribuzione della potenza fiscale incide fra l'altro direttamente sul livello dell'imposta differenziale annuale sui veicoli a motore applicata in Francia. I servizi della Commissione hanno contattato il servizio d'immatricolazione del veicolo della firmataria (Prefettura della Mosa), il quale si è dichiarato disposto ad accogliere ed esaminare favorevolmente una domanda di rettifica, sempreché il veicolo sia effettivamente identico a quello preso a raffronto e classificato a 4 CV fiscali. (Petizione 395/95).

Un cittadino olandese, proprietario di una società assicurativa e finanziaria con sede nei Paesi Bassi e residente in Austria, si è lamentato del suo regime di imposizione nei Paesi Bassi su pressoché il 90% del "reddito universale". Per questo motivo non era in grado di costituire la sua pensione. Invocando l'articolo 52 del trattato CEE, egli ha presentato – in veste di olandese residente all'estero – una domanda di riduzione d'imposta, che è stata respinta dal Ministero delle finanze. Il firmatario ha pertanto presentato ricorso presso la Commissione, ricorso che non ha avuto seguito poiché l'amministrazione fiscale olandese aveva nel frattempo rinunciato a operare una distinzione tra residenti e non residenti in ordine alla concessione di vantaggi fiscali in sede di costituzione di una pensione contestualmente al regime "fiscal oudedagsreserve". (Petizione 380/97).

L'autore di una petizione, irlandese, denunciava che le autorità irlandesi non avevano espletato una valutazione d'impatto ambientale (VIA) in relazione alla fase III del progetto di miglioramento stradale del collegamento Dun Laoghaire con l'autostrada sud-est, che aveva ricevuto finanziamenti comunitari. A seguito delle proteste della Commissione europea, il ministro irlandese dell'ambiente ha ordinato l'espletamento del VIA, che ha avuto come conseguenza due modifiche del progetto per ridurre le emissioni sonore e migliorare la sicurezza dei pedoni. (Petizione 865/97).

L'autore di una petizione, britannico, che si reca regolarmente in Europa orientale con un convoglio umanitario che porta aiuti ai bambini orfani, ha protestato per essere stato fermato in un'occasione in Belgio e obbligato a pagare una multa pesante per non aver acquistato una cosiddetta "eurovignette" (tassa stradale UE per i veicoli pesanti adibiti al trasporto merci). L'autore della petizione insisteva di non essere stato al corrente dell'obbligo di pagare la tassa e che, a suo avviso, i trasporti non commerciali umanitari avrebbero dovuto esserne esentati. La Commissione ha spiegato che la normativa nazionale negli Stati membri che impone tasse stradali non esenta dal pagamento i veicoli che trasportano aiuti umanitari, principalmente per la difficoltà associate al rinvenimento e al controllo di casi di frode. Tuttavia si è indagato presso le autorità belghe, che eventualmente hanno ammesso che non vi era stata nessuna possibilità d'informazione a Zeebrugge, il punto d'ingresso del convoglio, riguardo all'obbligo di acquistare un'"eurovignette", sebbene informazioni in questo senso fossero state fatte circolare presso tutti i ministeri dei trasporti e le associazioni dei trasportatori negli Stati membri UE. Infine, le autorità belghe hanno ammesso che avevano sbagliato nel comminare la multa perché gli aiuti umanitari non fanno parte del circuito dei trasporti commerciali merci e pertanto sarebbe stato assai improbabile che fossero venuti a conoscenza

dei nuovi dazi stradali, e hanno rimborsato la multa. (Petizione 902/97).

L'autore di una petizione di nazionalità austriaco-britannica ha protestato perché suo figlio, di nazionalità britannica, aveva dovuto riempire un modulo presso le autorità finanziarie austriache per ottenere un tesserino gratuito per l'autobus con cui recarsi a scuola, mentre i cittadini austriaci non erano soggetti a questo obbligo. La Commissione ha deciso che ciò rappresentava una discriminazione sulla base della cittadinanza, e ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Austria (articolo 226 del trattato). Come risultato, l'Austria sta rivedendo la propria legislazione, e il modulo è stato modificato in modo da applicarsi soltanto agli alunni provenienti da paesi non comunitari. Non c'è più alcuna differenza nel trattamento fra gli allievi austriaci e quelli di altri Stati membri che chiedono un tesserino scolastico. La commissione ha chiesto alla Commissione di far sì che le scuole, le autorità locali e altre entità appropriate siano informate di questo cambiamento di procedura e che si facciano circolare i nuovi moduli. (Petizione 1006/98).

Una cittadina portoghese, che ha seguito una formazione di assistente tecnico-medica in Germania, attende sin dal settembre 1998 il riconoscimento del suo diploma in Portogallo e l'autorizzazione ad esercitare la sua professione in detto paese. Ai sensi della legislazione portoghese, deve essere fornita una risposta alla richiesta di riconoscimento entro un termine di quattro mesi. Scaduto questo termine, la firmataria sollecita l'interessamento del Parlamento. Questo caso prova che il recepimento delle direttive relative al sistema generale risulta problematico in Portogallo. La Commissione aveva avviato una procedura d'infrazione (1998/4100) contro il Portogallo per mancata attuazione delle direttive relative al sistema generale di riconoscimento delle professioni paramediche (direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE). Sebbene appaiono necessari altri passi legislativi per indurre il Portogallo a uniformarsi interamente agli obblighi della direttiva 89/48/CEE, è chiaro sin d'ora che gli individui interessati possono basarsi sulla direttiva 92/51/CEE. Le autorità portoghesi si sono impegnate a risolvere quanto prima possibile i casi irrisolti. Dopo vari interventi dei servizi della Commissione, la firmataria ha ottenuto il riconoscimento professionale del suo diploma di assistente tecnico-medica in Portogallo in data 19 maggio 2000. Alla stessa data, la firmataria ha informato i nostri servizi, tramite posta elettronica, dell'esito favorevole del suo caso, ringraziando la Commissione per i suoi sforzi e rilevando che il problema sollevato nella petizione era stato risolto. (Petizione 423/99).

L'autore di una petizione tedesco era dipendente di un'azienda francese e lavorava in Germania, i suoi contributi di sicurezza sociale venivano versati nel sistema tedesco. Il suo datore di lavoro successivamente ha dichiarato bancarotta in Francia, e i tentativi del petente di chiedere quanto gli spettava sono stati respinti sia dalle autorità tedesche che da quelle francesi, ciascuna delle quali affermava che l'altra era competente. A seguito della petizione, la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro per esaminare la questione e ha presentato proposte di revisione della direttiva 80/987/CEE (protezione dei lavoratori dipendenti in caso di insolvenza del loro datore di lavoro), in modo da tener conto dell'insolvenza transnazionale allo scopo di determinare quale organismo sia competente per il pagamento dei dipendenti. In mancanza di siffatta disposizione, è stata richiesta alla Corte di giustizia una pronuncia interpretativa che sancisse che l'istituzione competente è il luogo in cui i lavoratori svolgono la loro attività. L'autore della petizione ha infine ottenuto il suo risarcimento, che è stato pagato dall'istituzione di garanzia francese. (Petizione 707/99).

Una petizione è stata presentata dal “National Farmers’ Union” (Unione nazionale degli allevatori) (britannica), per protestare contro l’embargo sulle importazioni e l’immissione sul mercato di manzo britannico in Francia. Dopo poche settimane dalla presentazione della petizione, la Commissione ha aperto una procedura d’infrazione contro la Francia, conformemente all’articolo 226 del trattato, per non aver tolto il divieto sul manzo britannico prodotto in ottemperanza al DBSE (Date Based Export Scheme), cioè un progetto di base dati per l’esportazione, e dichiarata illegale a titolo delle pertinenti decisioni della Commissione dell’agosto 1999. La Commissione ha portato la questione davanti alla Corte di giustizia, da cui si attende una sentenza. (Petizione 904/99).

La commissione per le petizioni ha esaminato il caso di un autore di petizione britannico che metteva in questione i requisiti fissati per l’accesso alla professione di notaio pubblico. La regolamentazione della professione in numerosi Stati membri impedisce ai non cittadini di offrire servizi di notariato, oltre ad applicare un sistema di numero chiuso che limita il numero di notai che possono esercitare. Pur sottolineando che la regolamentazione della professione è questione di competenza degli Stati membri nella misura in cui non si contravviene alle disposizioni del trattato CE sulla prestazione di servizi o sul diritto di accesso, la Commissione ha informato la commissione di aver preso un’iniziativa inusuale avviando la procedura d’infrazione contro sette Stati membri (Germania, Austria, Belgio, Francia, Grecia, Lussemburgo e Paesi Bassi) per la violazione dell’articolo 45 del trattato CE, avendo mantenuto il requisito della cittadinanza. Sull’argomento la giurisprudenza è molto limitata. (Petizione 151/2000).

Il futuro della commissione per le petizioni

Il futuro della commissione per le petizioni è necessariamente subordinato ad un maggiore ravvicinamento al cittadino europeo. E’ necessario che il cittadino possa – senza dover ricorrere a complessi e onerosi procedimenti giudiziari – veder risolti i casi in cui i suoi diritti sono violati. Ma la soluzione delle sue difficoltà dev’essere rapida ed efficace, essendo inteso che, nei limiti del possibile, il cittadino deve poter concorrere alla rispettiva decisione.

Il cittadino deve poter avvalersi dei mezzi informatici moderni. Pertanto, se lo desidera, non solo l’inoltro della sua petizione, bensì anche il successivo espletamento, deve poter avvenire tramite mezzi elettronici. Presumibilmente, egli intenderà essere coinvolto ed aver accesso, nella massima trasparenza, alle varie fasi processuali, sempreché non sia firmatario di un’altra petizione in corso di esame. Deve poter avere accesso altresì a tutta la “giurisprudenza” relativa a casi già deliberati. Questo “controllo” che egli intende esercitare è un diritto in quanto cittadino interessato e partecipante alla costruzione dell’Europa. Orbene, sotto un profilo pratico e sempreché non si oppongono motivi di segretezza, un siffatto auspicio è legittimo e possibile. Per concretare queste idee, è necessario che gli strumenti legali si adattino alla nuova realtà alla quale si intende dar vita.

La tempestività, l’efficacia e la trasparenza sono concetti molto forti che non possono essere dimenticati. In realtà, essi sono menzionati nella “*Relazione sull’istituto della petizione agli albori del XXI secolo*”, i cui relatori, gli onn. Roy James Perry e Margot Kessler, li hanno ben

evidenziati. Questo importante documento, sul quale il Servizio giuridico ha espresso un parere, evidenzia il miglioramento del ruolo e delle condizioni di lavoro della commissione per le petizioni.

Anche i rapporti fra il cittadino e le istituzioni meritano un'attenzione molto particolare nei seguenti documenti: *“Relazione sul codice di buona condotta amministrativa”*, di cui è relatore l'on. Roy James Perry e la *“Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione”*, predisposta dalla commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni, di cui è relatore l'on. Michael Cashman.

Occorre altresì segnalare la relazione che sarà predisposta dalla on. Janelly Fourtou, a norma del primo e quarto comma dell'articolo 175 del regolamento, sulla scorta di due petizioni relative alle protesi mammarie in silicone. Orbene, in un prossimo futuro, è prevedibile un maggior ricorso a questa disposizione giuridica da parte della commissione per le petizioni. E' auspicabile che il ruolo della commissione per le petizioni sia potenziato, ferma restando la necessità che siano riviste ed estese ad altre iniziative le prerogative che le sono conferite dal n. XVII dell'Allegato VI del regolamento.

Infine, un'attenzione particolare va rivolta ai cittadini dei paesi candidati all'adesione all'Unione europea. Se è vero che da anni il Parlamento europeo riceve da essi talune petizioni, è altrettanto vero che occorre esaminare i termini in cui l'istituto della petizione potrà sin d'ora essere oggetto di divulgazione in detti paesi. Il rispetto dei diritti dell'uomo costituisce un requisito fondamentale perché siffatta adesione abbia luogo, per cui la commissione per le petizioni potrà sceglierlo come tema basilare da esaminare nell'ambito delle petizioni che le perverranno da detti paesi.

Dati statistici relativi alle petizioni esaminate

Nel periodo in esame, la commissione ha ricevuto 886 petizioni, a fronte delle 958 dell'anno precedente. Conformemente all'articolo 174, paragrafo 10, del regolamento, la commissione ha ricevuto anche 23 petizioni da cittadini non comunitari residenti in paesi terzi.

Nel periodo in esame, la commissione ha dichiarato 510 petizioni ricevibili e 333 non ricevibili (l'anno precedente: 492 a 444 rispettivamente), è stato chiuso l'esame di 475 petizioni (anno precedente: 757). 689 petizioni sono ancora all'esame a fronte delle 568 dell'anno precedente.

Alla Commissione sono state chieste informazioni su 388 nuove petizioni e ulteriori informazioni su 153 petizioni all'esame (l'anno precedente rispettivamente 341 e 163).

In 15 casi la commissione per le petizioni ha chiesto alla Presidente del Parlamento europeo di rivolgersi alle autorità nazionali (anno precedente: 20). In 76 casi agli autori delle petizioni è stato suggerito di rivolgersi ad altro organismo competente indipendente delle Comunità europee (anno precedente: 58).

Sono 3 le petizioni che sono state trasmesse ad altre commissioni e delegazioni per parere, 24 per azioni ulteriori e 142 per informazione (anno precedente: 8, 40 e 142 rispettivamente).

In un caso le petizioni sono state trasmesse al Mediatore europeo per essere trattate come denunce. In tre casi denunce sono state trasmesse dal Mediatore europeo da trattare come petizioni. (Per ulteriori statistiche dettagliate, cfr. Allegati).

- Petizioni pervenute al Parlamento europeo

| <u>Anno parlamentare^{*)}</u> | <u>Numero</u> | <u>% aumento/diminuzione</u> |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 1985-1986 | 234 | + 38 |
| 1986-1987 | 279 | + 19 |
| 1987-1988 | 484 | + 73 |
| 1988-1989 | 692 | + 43 |
| 1989-1990 | 774 | + 12 |
| 1990-1991 | 785 | + 1 |
| 1991-1992 | 694 | - 12 |
| 1992-1993 | 900 | + 30 |
| 1993-1994 | 1083 | + 20 |
| 1994-1995 | 1352 | + 25 |
| 1995-1996 | 1169 | - 14 |
| 1996-1997 | 1107 | - 5 |
| 1997-1998 | 1311 | + 18 |
| 1998-1999 | 1005 | - 24 |
| 1999-2000 | 958 | - 5 |
| 2000-2001 | 886 | - 7 |
| ^{*)} inizio marzo | | |

- **Seguito dato dal Parlamento europeo**

A. Attribuzione in seno al Parlamento europeo

| <u>Commissione, delegazione o servizio</u> | <u>Informazione</u> | <u>Seguito</u> | <u>Parere</u> |
|---|---------------------|----------------|---------------|
| Affari esteri | 20 | 8 | |
| Agricoltura | 12 | 1 | |
| Problemi economici | 4 | | |
| Commercio estero, ricerca e energia | 2 | 1 | |
| Relazioni economiche esterne | -- | | |
| Giuridica e Diritti dei cittadini | 2 | 1 | |
| Affari sociali | 14 | 1 | 1 |
| Politica regionale | 15 | 3 | |
| Trasporti e turismo | -- | | |
| Ambiente, sanità pubblica e politica consumatori | 28 4 | 4 1 | 1 |
| Cultura, gioventù, istruzione, informazione | 2 | | |
| Sviluppo e cooperazione | 12 | 3 | |
| Libertà dei cittadini | 2 | | |
| Controllo di bilancio | 1 | | |
| Pesca | 6 | 1 | |
| Affari istituzionali | 2 | | |
| Diritti della donna | | | 1 |
| *** | | | |
| Delegazione per l'America centrale | 2 | 1 | |
| Delegazione per l'Europa sudorientale | 1 | | |
| Delegazione per i paesi del Maghreb | 1 | | |
| Delegazione per l'America latina | 3 | | |
| Delegazione per la Turchia | 2 | | |

B. Petizioni in base alla cittadinanza e allo Stato membro

| | <u>Cittadinanza del firmatario</u> | <u>Paese</u> |
|----------------|------------------------------------|--------------|
| Germania | 184 | 145 |
| Austria | 25 | 30 |
| Belgio | 27 | 36 |
| Danimarca | 5 | 7 |
| Spagna | 98 | 66 |
| Finlandia | 15 | 10 |
| Francia | 100 | 82 |
| Grecia | 60 | 33 |
| Irlanda | 15 | 12 |
| Italia | 112 | 80 |
| Lussemburgo | -- | 2 |
| Paesi Bassi | 17 | 19 |
| Portogallo | 40 | 33 |
| Regno Unito | 102 | 74 |
| Svezia | 11 | 11 |
| Non comunitari | 76 | 9 |

C. Ripartizione delle petizioni per argomento

| | |
|---------------------------|-----|
| Agricoltura | 1 |
| Affari sociali | 101 |
| Dogane | 3 |
| Ambiente | 77 |
| Imposizione fiscale | 21 |
| Libertà di circolazione | 27 |
| Riconoscimento dei titoli | 17 |
| Varie | 226 |

(per esempio: discriminazione, procedimenti giudiziari nazionali, elezioni, problemi personali, situazione politica in paesi terzi, problemi con imprese e banche, concorsi per la funzione pubblica europea, ecc..)

D. Petizioni collettive (recanti 1.000 o più firme)

| | <u>N. di firme</u> |
|---|------------------------|
| N. 230/2000, presentata dalla sig.ra Cristiana Muscardini, parlamentare europeo, cittadina italiana, recante oltre 10.584 firme, sull'incompatibilità dell'appartenenza dei Paesi Bassi alla zona Schengen a seguito della politica di tolleranza verso ogni forma di droga praticata da quel paese | 10592 |
| N. 240/2000 del sig. James Ballard, cittadino britannico, a nome della "University of Nottingham Union", recante 4.078 firme, sulle difficoltà degli studenti nel Regno Unito | 4078 |
| N. 349/2000, presentata dalla sig.ra Céline Guezello Mary, cittadina francese, a nome dell'Associazione "Menhirs Libres" (accompagnata da 17.200 firme di persone di 25 paesi diversi, in allegato), sul riassetto del sito megalitico di Carnac | 15680 |
| N. 426/2000, presentata dalla sig.ra Penbe Kurtul, cittadina francese, per la fine della guerra in Cecenia | 3280 |
| N. 427/2000, presentata dal sig. Antonio Piccirillo, cittadino italiano, e dalla sig.ra Giovanna Galli, cittadina italiana, a nome del "Comitato ambiente di Treviglio", recante 1490 firme, sull'inquinamento atmosferico e acustico nella città e i gravi pericoli che esso pone per la salute e la sicurezza dei cittadini | 1490 |
| N. 580/200, presentata dal sig. Bruno Francescantonio, cittadino italiano, corredata da 1.741 firme, sulla destinazione di una biblioteca-pinacoteca proveniente da un'eredità | 1742 |
| Petizione 581/2000, presentata dal sig. Eligio Milano, cittadino italiano, a nome del Comitato indipendente Tunnel del Monte Bianco "Stop ai TIR", corredata da circa 21.000 firme, sul trasferimento su rotaia del traffico merci alpino | 20000 |
| N. 605/00 presentata dalla sig.ra Françoise Scheuer, cittadina francese, a nome dell' "Association Merci Erika" e di altri 85 firmatari sulle misure da adottare a protezione dell'ambiente | 13585 |
| N. 639/2000 del sig. Jacques Loyau, cittadino francese, recante oltre 1.152 firme, a nome dell'Associazione degli assistenti del Parlamento europeo, concernente uno statuto europeo degli assistenti del Parlamento europeo | 1152 |
| RR\443878IT.doc | 21/26 |
| | PE 302.890 |

| | |
|--|-------|
| N. 820/2000, presentata dalla sig.ra Fotini Gheorghiou, cittadina greca, sui rischi sanitari dovuti alla presenza di una fabbrica di cemento nella zona di Chalkis in Grecia | 12000 |
| N. 908/2000, presentata dall'associazione dell'industria tedesca del tabacco e recante 20 000 firme, sul rischio rappresentato dalle nuove direttive UE per i posti di lavoro e la varietà di prodotti del settore | 20000 |
| N. 22/2001, presentata da Venetia Kantzias, cittadina greca, e da altri 4.281 firmatari, relativamente alla modifica di articoli concernenti la tutela dell'ambiente, contenuti nella revisione della Costituzione greca | 4281 |
| N. 45/2001, presentata da Cristiana Muscardini (MPE), cittadina italiana, recante più di 4.976 firme, su misure da adottare nella lotta contro la pedofilia | 4976 |
| N. 139/2001, presentata dal sig. Josep Lendínez González, cittadino spagnolo, a nome della "Plataforma de Sant Jordi I s'Aranjassa en Defensa des Prat" sulla prevista costruzione di un depuratore idrico a Maiorca | 1157 |

9 maggio 2000

RELAZIONE DELLA ON. MARY BANOTTI

Mediatrice del Parlamento europeo per la sottrazione internazionale di minori

I. RUOLO DEL MEDIATORE

La carica è stata originariamente creata alla fine degli anni '80 da Lord Plumb, allora Presidente del Parlamento europeo. Il primo Mediatore è stato la on. Marie Claude Vayssade. Alla Mediatrice era data competenza specifica per le sottrazioni dei figli da parte dei genitori. Poiché la on. Vayssade non era stata rieletta al Parlamento europeo nel 1994, la carica è rimasta vacante fino al 1995, allorché sono stata io nominata dal Presidente Klaus Hänsch in risposta a una richiesta da parte della commissione per le petizioni. Ciò è stato dovuto a un cospicuo aumento nel numero di petizioni concernenti questa specifica realtà e l'incapacità da parte della commissione di trattarle (come parte del normale carico di lavoro). Da quel momento sono stata confermata due volte in questa posizione. La prima volta dall'on. Gil Robles nel 1997 e successivamente dalla on. Nicole Fontaine nel 1999.

E' importante sottolineare che il Mediatore non ha un ruolo statutario, tuttavia, negli anni il fatto che il Parlamento europeo abbia nominato un Mediatore che si occupa di questi casi spesso, ha aperto delle porte quando tutte le altre vie erano state esperite.

La sottrazione da parte dei genitori spesso avviene, anche se non esclusivamente, allorché matrimoni misti giungono alla separazione. L'aumento del numero delle persone che viaggiano e lavorano all'estero ha comportato un aumento del tasso di matrimoni misti, sia tra persone appartenenti all'UE che tra persone dell'UE e di paesi terzi.

Questi casi vengono deferiti al Mediatore attraverso gli iter seguenti:

- petizione inviata al Parlamento europeo
- deferimento da parte di onorevoli colleghi
- contatto diretto con l'ufficio del Mediatore, o da un genitore direttamente interessato o da un consulente legale.

Il Mediatore contatta immediatamente gli autori delle petizioni per rassicurarli che si occuperà di quanto li preoccupa. Si contattano quindi le autorità centrali dei paesi interessati, come pure le Ambasciate, i servizi sociali, i consulenti giuridici, ecc. Teoricamente questo dovrebbe servire a trovare una soluzione concordata, pur sempre ponendo al centro della nostra opera gli interessi superiori dei figli.

II. DIFFICOLTA'

Il Mediatore incontra difficoltà in paesi con tribunali religiosi, in cui i diritti delle madri sono molto limitati. Si hanno numerosi casi attualmente nei quali una soluzione appare estremamente difficile.

In questi casi non soltanto il ritorno del figlio è generalmente molto difficile ma, quanto sarebbe forse anche più importante, i diritti di visita sono estremamente difficili da applicare. L'invocazione della legge islamica da parte del genitore che ha sottratto il figlio costituisce spesso un'altra difficoltà. In molti di questi casi i tribunali non sono preparati a riconoscere i diritti legali del genitore che non ha sottratto il figlio ad avere il proprio figlio di nuovo nel paese di residenza abituale. Abbiamo contattato un'ampia varietà di servizi ufficiali e non ufficiali in molti Stati membri. Il sostegno che possiamo dare ai genitori vittima è una parte significativa del nostro lavoro.

Ci sono anche molti problemi all'interno dell'UE, che spesso coinvolgono due cittadini UE, uno dei quali è andato a vivere in un paese terzo. In molti casi abbiamo scoperto che il genitore che ha sottratto il figlio cambierà cittadinanza se pensa di avere meno probabilità di essere soggetto ai rigori della legge nel paese ospite. In altri casi si sa di genitori che hanno cambiato religione allorché avevano la sensazione di poter trarre qualche beneficio e bloccare il ritorno dei figli.

Considerato il gran numero di sottrazioni negli ultimi anni tra tedeschi e francesi, i governi dei due Stati hanno instaurato un gruppo di lavoro ad alto livello per esaminare la situazione ed escogitare procedure comuni da applicare a questi casi.

Il giudice francese Alain Mancini, nominato da Elizabeth Guigou, è venuto in visita per discutere le attività dell'ufficio del Mediatore del Parlamento europeo e creare una rete di assistenza con la cooperazione francotedesca nel settore della sottrazione. In Parlamento abbiamo due colleghi, le onn. Pervenche Berès ed Evelyne Gebhardt, che lavorano attivamente in un gruppo di lavoro francotedesco che cerca di risolvere più di 50 casi di sottrazione tra i due paesi, e sarò felice di continuare a cooperare con detto gruppo.

Posso riferire con compiacimento molte storie che hanno avuto successo. In numerosi casi i figli sono scomparsi, molto spesso trasferiti in almeno tre paesi differenti per più di cinque anni. In numerosi di questi casi molto del merito va attribuito alle forze di polizia che hanno agito con efficacia e hanno preso molto sul serio la questione della sottrazione dei figli, il che non era sempre stato il caso in passato. Ciò prova che, allorché la polizia e le autorità giudiziarie attribuiscono la priorità a questi casi, l'esito può essere positivo.

III. ALTRE ATTIVITA'

Quale Mediatore del Parlamento, sono nel consiglio d'amministrazione del Centro internazionale per i bambini scomparsi e sfruttati, che ha recentemente aperto un ufficio a

Londra, con uffici satellite in Belgio e Italia e, presto, in Irlanda. Recentemente ho anche ricevuto un riconoscimento speciale dalla Fondazione Adam Walsh, negli Stati Uniti, per il lavoro svolto in quest'area. In effetti, sono stati stabiliti significativi ed utili contatti anche negli Stati Uniti.

Il 29 marzo si è svolto un importante seminario nel Senato belga e io ero una delle relatrici. Vi hanno anche partecipato rappresentanti dei Ministeri della giustizia dell'UE, ONG e organizzazioni degli Stati Uniti interessati alla sottrazione di minori.

E' importante sottolineare che molti dei successi dell'ufficio sono dovuti a una rete di contatti creata con l'esperienza degli ultimi cinque anni. Poiché il ruolo del Parlamento europeo in questo campo continua ad essere sempre più ampiamente noto, il volume di lamentele e di richieste di informazioni e di assistenza sta anch'esso aumentando.

Significativamente, negli ultimi tre anni molti nonni di bambini sottratti ci hanno contattato per consiglio e per esprimere il loro dispiacere per la perdita di contatto con i nipoti. Nessun paese garantisce i diritti giuridici (ad eccezione di quando è in questione la custodia) ai nonni e io ritengo che questa sia una lacuna nella regolamentazione che va affrontata, in quanto molto spesso nelle situazioni di contenzioso, e comunque difficili, i nonni possono essere di enorme sostegno ai bambini intrappolati nel dispiacere della separazione familiare.

Il 9 maggio 2000 mi sono rivolta alla Riunione internazionale dei giovani avvocati europei in rappresentanza del Parlamento europeo all'Aja, dove tra breve sarà pubblicata una base dati internazionale dei casi relativi alla Convenzione dell'Aja.

Oltre al nostro coinvolgimento attivo nel recupero dei figli sottratti, abbiamo trattato più di 200 richieste telefoniche di consulenza e di informazione. Queste telefonate spesso richiedono numerose chiamate di seguito. E' una parte molto importante della nostra attività, perché è attraverso questo tipo di attività di sensibilizzazione dell'opinione pubblica che speriamo di svolgere un ruolo significativo nella prevenzione della sottrazione internazionale dei figli.

RASSEGNA

Nazionalità degli autori delle petizioni

USA
RU
RU
RU
IRL
IRL
USA
USA
SVEZIA

Nazionalità dell'altra parte

DANIMARCA
USA
FRANCIA
ITALIA
RU
FRANCIA
SVEZIA
FINLANDIA
SUDAN

FINLANDIA
IRL
SPAGNA
BELGIO
SPAGNA
ITALIA/BELGIO
IRLANDA DEL NORD

IRAN
ITALIA
GERMANIA
KENYA
YEMEN
AUSTRALIA
ITALIA

Nel 1999, il mio ufficio di Dublino ha trattato 7 casi di **sottrazione di figli**, ripartiti come segue:

| | | |
|------------------|---|---|
| USA - Irlanda | 2 | |
| RU - Irlanda | 1 | |
| Italia - Irlanda | 1 | |
| Svizzera - USA | 1 | |
| RU - Grecia | 1 | |
| Irlanda-Spagna | | 1 |

Le nazionalità dei richiedenti erano: irlandese, tedesca, svizzera e britannica.

E' stato trattato un caso di **accesso**, che concerneva l'accesso di un padre irlandese ai suoi figli nati in Germania.

Si sono ricevute 35 richieste di seguito sostanziale, principalmente da richiedenti irlandesi che chiedevano consulenza o prevenzione, o procedimenti in tribunale.

Si sono ricevute più di 100 richieste di informazioni e di consulenza generale.

L'ufficio del Mediatore, in tre occasioni, è stato rappresentato su televisioni nazionali, numerose volte alla radio e in conferenze internazionali.

Un articolo sulle difficoltà che discendono dall'applicazione della Convenzione dell'Aja è stato presentato alla *International Law Review* (Rivista internazionale di diritto).